SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006.

Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto che, con i commi 7 e 8, istituisce, in sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca trasferendo agli stessi le funzioni attribuite, rispettivamente, dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede l'immediata ricognizione in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonché l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Strutture ed Uffici

1. Le strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2004, trasferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono le seguenti:

1) al Ministero dell'istruzione:

a) il Dipartimento per l'istruzione;

b) il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, con esclusione degli Uffici di cui al punto 2, lettera *b)*;

c) gli Uffici scolastici regionali;

2) al Ministero dell'università e della ricerca:

a) il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) gli Uffici III e V della Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Ufficio IV della Direzione generale per i sistemi informativi e l'Ufficio II della Direzione generale per la comunicazione, compresi nel Dipartimento di cui al punto 1), lettera *b)*.

Art. 2.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, come rideterminate dalla Tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005, sono ripartite, in via provvisoria, tra il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca secondo quanto previsto dall'allegata Tabella 1.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Per entrambi i Ministeri, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sono individuati i seguenti uffici di diretta collaborazione, con le funzioni per essi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 e dal decreto 9 giugno 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il Capo di Gabinetto e relativo Ufficio; l'Ufficio Legislativo; la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare; l'Ufficio Stampa; il Servizio di Controllo Interno; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato e il Consigliere Diplomatico.

2. Il contingente di personale, di estranei all'amministrazione assunto con contratto a tempo determinato e di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al decreto 9 giugno 2005, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è così ripartito:

a) al Ministero dell'istruzione: 195 unità di personale dell'amministrazione, di cui 16 con qualifica dirigenziale; estranei all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 18 esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a 18;

b) al Ministero dell'università e della ricerca: 100 unità di personale dell'amministrazione, di cui 9 con qualifica dirigenziale; estranei all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 12 esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a 12.

Art. 4.

Contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione

1. Il contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca è individuato secondo l'allegata Tabella 2.

2. Il personale, con qualifica dirigenziale e delle aree funzionali, in servizio presso gli uffici svolgenti compiti nelle aree funzionali di cui all'art. 50, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, continua a svolgere i propri compiti e funzioni nell'ambito degli uffici come trasferiti dal presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali e la Direzione generale per i sistemi informativi, del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, lettera *b)*, continuano a svolgere i loro compiti, anche per il Ministero dell'università e della ricerca. Le predette Direzioni generali continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2006, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. La predetta Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, continua altresì ad operare, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

Roma, 14 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 185

TABELLA 1
(Articolo 2, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirigenti:		
Dirigenti di 1ª fascia:		32
Dirigenti di 2ª fascia:		739
	TOTALE	771
Personale delle aree funzionali:		
Area funzionale C - posizione economica C3	TOTALE	1.000
Area funzionale C - posizione economica C2	TOTALE	1.255
Area funzionale C - posizione economica C1	TOTALE	1.829
Area funzionale B - posizione economica B3	TOTALE	2.103
Area funzionale B - posizione economica B2	TOTALE	1.796
Area funzionale B - posizione economica B1	TOTALE	818
Area funzionale A - posizione economica A1	TOTALE	583
	TOTALE COMPLESSIVO	10.155

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dirigenti:		
Dirigenti di 1ª fascia:		7
Dirigenti di 2ª fascia:		57
	TOTALE	64
Personale delle aree funzionali:		
Area funzionale C - posizione economica C3	TOTALE	88
Area funzionale C - posizione economica C2	TOTALE	94
Area funzionale C - posizione economica C1	TOTALE	134
Area funzionale B - posizione economica B3	TOTALE	105
Area funzionale B - posizione economica B2	TOTALE	70
Area funzionale B - posizione economica B1	TOTALE	40
Area funzionale A - posizione economica A1	TOTALE	20
	TOTALE COMPLESSIVO	615

TABELLA 2
(Articolo 4)

CONTINGENTE MINIMO DEGLI UFFICI STRUMENTALI E DI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICI STRUMENTALI

	Ministero dell'istruzione	Ministero dell'università e della ricerca
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	Dirigenti: n. 3 Aree funzionali: n. 24	Dirigenti: n. 1 Aree funzionali: n. 9
Direzione generale delle risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	Dirigenti: n. 7 Aree funzionali: n. 220	Dirigenti: n. — Aree funzionali: n. 50
Direzione generale per la comunicazione	Dirigenti: n. 3 Aree funzionali: n. 45	Dirigenti: n. 1 Aree funzionali: n. 5
Direzione generale per i sistemi informativi	Dirigenti: n. 7 Aree funzionali: n. 63	Dirigenti: n. — Aree funzionali: n. 7

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO

	Ministero dell'istruzione	Ministero dell'università e della ricerca
Uffici di diretta collaborazione	Dirigenti: n. 16 Aree funzionali: n. 179	Dirigenti: n. 9 Aree funzionali: n. 91

06A08197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 4347 dell'11 luglio 2006 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Lombardia ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio della segreteria della sezione staccata di Brescia, ubicato in via Cefalonia, 70 - Brescia, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 4820 del 16 agosto 2006, con la quale il referente della segreteria della sezione staccata di Brescia della commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio predetto per i giorni 12 e 14 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, è accertato per i giorni 12 e 14 agosto 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

p. *Il capo del dipartimento:* BOVI

06A08159

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2417 del 12 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Milano, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Vincenzo Monti, 51 - Milano, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2618 del 21 agosto 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Milano ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 12 e 14 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Milano è accertato per i giorni 12 e 14 agosto 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

p. *Il capo del dipartimento:* BOVI

06A08160

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2006.

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle discipline affini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - S. O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - S. O. n 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale 31 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 2002), con il quale, nell'ambito delle modifiche apportate alle tabelle *A* e *B*, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, la specializzazione in «Patologia clinica» è stata considerata equipollente alla specializzazione di «Farmacologia e tossicologia clinica»;

Rilevato che il percorso formativo specialistico e l'attività specialistica sono diversi, per le specializzazioni ora equipollenti, anche a seguito del decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Ritenuta la necessità di espungere dalle specializzazioni equipollenti alla «Farmacologia e tossicologia clinica» la specializzazione di «Patologia clinica»;

Ravvisata l'esigenza di disporre alcune modifiche ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità individuate con i predetti decreti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 2005, ai fini della tutela dei diritti acquisiti e per lo sviluppo di carriera, è possibile consentire la partecipazione agli incarichi di struttura complessa in «Farmacologia e tossicologia clinica», a coloro i quali, in possesso della specializzazione in «Patologia clinica», svolgono attività nella suindicata disciplina di «Farmacologia e tossicologia clinica», limitatamente ad un decennio dalla data del decreto ministeriale 31 luglio 2002.

Art. 2.

La tabella *B*, relativa alle specializzazioni equipollenti, di Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è modificata come indicato nell'allegato 1.

La tabella relativa alle specializzazioni in discipline affini, di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è integrata come nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 291

ALLEGATO 1

Area medica e delle specialità mediche

19) *Neurologia:*
Scuole equipollenti: Neurofisiologia clinica.

Area della medicina diagnostica e dei servizi

4) *Farmacologia e tossicologia clinica:*
Scuole equipollenti espunte: Patologia clinica.

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni è aggiunta la seguente specializzazione:

Area medica e delle specialità mediche

13) *Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza:*
Discipline affini: Allergologia e immunologia clinica.

06A08158

DECRETO 24 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Demon 25 SC», registrato al n. 13148.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Demon 25 SC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Evviva» registrato al n. 12294 con decreto direttoriale in data 21 luglio 2004 dell'impresa medesima con sede in S. Agostino (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Evviva» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Demon 25 SC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 luglio 2009 l'impresa Chemia S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato DEMON 25 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13148.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

Informazioni mediche:
Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia :non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi preimmaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

DOSI, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino):
- contro Coccinigilie, alla migrazione delle neanidi ....100-150 ml/hl (minimo 2lt/ha)
- contro mosca bianca e altri Aleurodidi ....100 ml/hl

Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo:
contro Coccinigilie, alla migrazione delle neanidi ....100-150 ml/hl (minimo 2 lt/ha)
Per il controllo delle Coccinigilie la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di coccinigile scudettate. In caso di schiusure molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 30 ml/hl. Contro le specie di coccinigile che presentano più generazioni all'anno, ad esempio : cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San Josè, Aonidiella aurantii è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causandone il deprezzamento.
Melo, Vite : contro larve di Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, ecc.)...60 - 100 ml/hl

COLTURE ORTIVE : Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
Contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) ....100 ml/hl
Il prodotto non è un adulticida pertanto, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulticida. Per trattamento di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in gran maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose ridotta di 40-50 ml/hl.

Demon 25 SC

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Demon 25 SC
Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Distribuito da:
Agrimport S.p.A. – via Piani, 1 – 39100 Bolzano

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 20

Riso, Frumento : contro: Cicaline ....100 ml/hl
Cotone: contro larve di Aleurodidi (Bremisia tabaci) ....100 ml/hl
Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai
Contro Coccinigile:
- forme svernanti alla ripresa vegetativa........... 160-200 ml/hl
- neanidi in migrazione..................................... 100 ml/hl

Preparazione della poltiglia : stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ.
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, quali poltiglia bordolese e calce. **Avvertenza :** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti :
Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco: 7 giorni prima della raccolta
Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta
Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta
Vite: 15 giorni prima della raccolta
Actinidia : 30 giorni prima della raccolta
Olivo: 28 giorni prima della raccolta
Riso: 21 giorni prima della raccolta
Cotone (seme): 24 giorni prima della raccolta
Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta

Evitare la contaminazione di corsi d'acqua perché tossico per i pesci

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Demon 25 SC

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Demon 25 SC
Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa

44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Distribuito da:
Agrimport S.p.A. – via Piani, 1 – 39100 Bolzano

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 5, 10, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08161

DECRETO 24 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metromag», registrato al n. 13116.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 gennaio 2006 dall'impresa Prochimag Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Metromag» uguale al prodotto di riferimento denominato «Attilin» registrato al n. 11167 con decreto direttoriale in data 31 gennaio 2002 dell'impresa Adica S.r.l. con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Attilin» dell'impresa Adica S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Metromag è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Metribuzin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Prochimag Italia S.r.l. con sede in Bologna, viale Aldini, 28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato METROMAG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: A.D.I.C.A. S.r.l. Nera Montoro (Trento) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13116.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

METROMAG

Diserbante per le colture di Patata, Pomodoro, Asparago, Soia ed Erba medica
in formulazione microgranulare idrodisperdibile

COMPOSIZIONE
- metribuzin puro -.35
- coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROCHIMAG ITALIA srl - Viale Aldini, 28 – Bologna

Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (Terni)
Registrazione n. ...... del .... del Ministero della Salute
kg. 0,1-0.2-0,25-0,5-1-5-10 Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il METROMAG è un erbicida in formulazione microgranuli idrodisperdibili, che agisce per via radicale e fogliare sulle malerbe
Alopecurus m. (Coda di volpe), Digitaria (Sanguinella), Lolium (Loietto italico), Panicum (Panico), Poa Annua (Fienarola annua), Amaranthus (Amaranto comune), Anagallis (Anagallide), Atriplex (Atriplice), Capsella (Borsa del pastore), Centaurea (Centaurea), Chenopodium (Farinaccio), Fumaria (Fumaria), Geranium (Geranio), Lamium (Falsa ortica), Matricaria (Camomilla), Mercurialis (Mercurella), Mollugo (Mollugo), Polygonum (Correggiola), Portulaca (Porcellana), Raphanus (Ramolaccio selvatico), Senecio (Senecio), Sinapis (Senape), Sonchus (Crespigno), Spergula (Specularia), Stellaria (Centocchio), Thlaspi (Erba storna), Urtica (Ortica), Veronica (Veronica).

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Patata : trattamento in pre-emergenza: 0,5-0.8 kg/ha in 500-700 litri d'acqua, con la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,3-0,5 kg/ha in 500-700 litri d'acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti. Il formulato è tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic. Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro : in pre-semina alla dose di kg. 0,5-0,6 ha in 500-700 litri d'acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare ed in trattamenti di post-emergenza e post-trapianto alla dose di kg. 0,5-0,9 ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Soia : alla dose di kg. 0,5-0,7 ha in pre-semina / pre-emergenza; da non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Asparago : alla dose di kg. 0,8-1 ha in pre-emergenza con 600 litri di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
Medica : alla dose di kg. 1 kg/ha in terreni leggeri e kg. 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto e pesanti, e in terreni molto pesanti, sempre in 500-700 litri d'acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate. AVVERTENZE : eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati perla preparazione della soluzione.
COMPATIBILITA': per alcune colture (medica) il prodotto può essere miscelato solamente con alcuni altri diserbanti a reazione neutra (per es. metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate la norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOSSICITA': non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi: a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme: a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua, ecc.); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima del raccolto per le altre colture
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore" - "Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni a e piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE - ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A08162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino DOC «Gravina», in Gravina in Puglia, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino DOC «Gravina», con sede in Gravina in Puglia (Bari), via F.lli Cervi n. 12, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 25 luglio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 4 luglio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 4 luglio 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 4 luglio 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con 4 luglio 2001, al Consorzio tutela del vino DOC «Gravina», con sede in Gravina in Puglia (Bari), via F.lli Cervi n. 12, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vino DOC «Gravina» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08185

DECRETO 29 agosto 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio «Ente Tutela Vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», in Firenze, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata I.G.T., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto 24 ottobre 2002 con il quale è stato conferito al citato Consorzio «Ente Tutela Vini di Toscana» l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di vini ad indicazione geografica tipica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 18 ottobre 2005, 7 giugno 2006 e 19 luglio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 24 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 24 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 25 maggio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 ottobre 2002, al Consorzio «Ente Tutela Vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, a svolgere nei riguardi della citata IGT le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di vini ad indicazione geografica tipica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Ente Tutela Vini di Toscana» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08186

DECRETO 29 agosto 2006.

Rettifica del decreto ministeriale 9 maggio 2006, concernente la conferma dell'incarico al consorzio «Ente tutela vini di Romagna», in Forlì, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle rispettive D.O., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2006, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio «Ente tutela vini di Romagna», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle rispettive D.O., ai sensi dell'art. 19. comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la nota presentata in data 9 agosto 2006 con la quale il citato consorzio «Ente tutela vini di Romagna» ha segnalato che nel citato decreto ministeriale 9 maggio 2006 è stata erroneamente esclusa dal richiamato incarico di tutela e vigilanza la D.O.C. «Romagna Albana spumante»;

Ritenuto di dover apportare la relativa rettifica al predetto decreto ministeriale 9 maggio 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico conferito al consorzio «Ente tutela vini di Romagna» con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è esteso alla D.O.C. del vino «Romagna Albana spumante».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 agosto 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e particolarmente l'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S., nonché l'art. 46 che al primo comma attribuisce ai predetti comitati di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'I.N.P.S. in materia di prestazioni, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a tre speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti n. 4 datato 5 luglio 2002, relativo al precedente Comitato I.N.P.S. e rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione di detto comitato scaduto per decorso del quadriennio secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e di provvedere altresì alla nomina dei quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in qualità di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con successiva istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni già attribuite all'UPLMO e all'IPL;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

5) il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Acquisiti preventivamente dalle istituzioni considerate (CCIAA e I.N.P.S.), ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come da documentazione agli atti, i dati per provvedere, sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizione dei membri del comitato riguardanti i lavoratori dipendenti, i datori si lavoro ed i lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto;

Ritenuto che si debba tener conto per le organizzazioni dei datori di lavoro e per quelle dei lavoratori della necessità che nel Comitato siano rappresentate tutte le organizzazioni aventi maggiore rilevanza nella provincia;

Tenuto conto inoltre che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei datori di lavoro stabilita dalla precitata legge 9 marzo 1989, n. 88, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare nel Comitato debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentatività correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attività economiche;

Considerato che, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i dati e le informazioni disponibili confermano l'industria come il settore economico più importante della provincia di Chieti per grado di sviluppo delle diverse attività produttive e corrispondente indice annuo di occupazione, primeggiando circa i lavoratori dipendenti, mentre l'agricoltura risulta essere prevalente rispetto al commercio ed all'artigianato, nei cui confronti, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo, appare consona la ripartizione dei posti previsti come segue:

a) in ordine ai datori di lavoro:

due rappresentanti dell'industria;

un rappresentante dell'agricoltura;

b) in ordine ai lavoratori dipendenti:

quattro rappresentanti dell'industria;

due rappresentanti del commercio:

due rappresentanti dell'artigianato:

due rappresentanti dell'agricoltura;

un rappresentante dei dirigenti di azienda (per espressa riserva di legge);

Considerato altresì che il terzo comma delll'art. 46 della legge n. 88/1989 ripartisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti a ciascuna delle suddette categorie per le commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del Comitato di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonché i quattro rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi delle tre speciali commissioni dei ricorsi di cui l'art. 46, legge n. 88/1999 e circolare ministeriale n. 33/1989, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre riportarsi ai seguenti elementi obiettivi di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno degli stessi sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni sindacali, rilevata — stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione — sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni ed associazioni interessate;

b) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa di ciascuna organizzazione sindacale;

Ritenuto che l'ammissione alla composizione del comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntata al principio della corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Fatto presente che sono state interpellate per conseguire i dati e gli elementi di conoscenza e valutazione circa le rispettive rappresentatività in riferimento alle predette lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella provincia: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CISAS, CILDI, CIDA, ACAI, Sindacato Libero, CISAS, Unione Commercianti, UCICT, Confesercenti, Associazione Industriali, API, ANCE, ASSO Vasto, Federazione Coltivatori Diretti, COPAGRI, Confagricoltura, UNSIC, Unione Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato, CNA, UPA-CLAAI, CASA, AIC, ENCAL, Lega Cooperative, AGCI, UNCI, FIAP, CCI, FENAPI, tenendo in considerazione altresì le informazioni scaturite dalle attività istituzionali dell'Ufficio nelle materie di competenza;

Rilevato:

a) che si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che denotano localmente la tenuità della forza associativa, delle attività sindacali svolte e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare anche come datori di lavoro, si configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste trovano collocazione per le rispettive categorie nei ricostituendi organi collegiali I.N.P.S.;

b) che si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome» in considerazione della loro minore rappresentatività;

Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato I.N.P.S.:

1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi è espressa riserva di legge);

2) per i datori di lavoro: Unione Industriali e Confagricoltura;

3) per i lavoratori autonomi: CNA, Federazione Coltivatori Diretti e Confcommercio;

B) ai fini della nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi nelle speciali commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46 della legge n. 88/1989: Associazione Sindacale Provinciale Artigiani (Confartigianato), CNA, CASA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Provinciale Agricoltori e Copagri per i Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Unione Commercianti e Confesercenti per i commercianti;

Visto il riscontro alle richieste di designazione delle organizzazioni sindacali ed enti interessati;

Tenuto conto della circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e della nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti è così composto:

Catena Ernani (CGIL), Codagnone Mario (CGIL), Di Cicco Mario (CGIL); Mancini Mario (CISL), Ottaviano Vincenzo (CISL), Naglieri Saverio (CISL), Basilico Enzo (CISL), Barbapiccola Antonio (UIL), Musacchio Claudio (UIL), De Gregorio Porta Leonardo (UGL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Guarino Luigi (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Gardellin Giancarlo (Associazione Industriali); Calabrese Teodoro Ivano (Associazione Industriali), Di Meo Lorenzo (Confagricoltura), in rappresentanza dei datori di lavoro;

Scalise Guido (CNA), D'Alessandro Vincenzo (Unione Provinciale Commercianti), Di Serio Cesarino (Federazione Coltivatori Diretti), in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

il dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

il dirigente della Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Art. 2.

Sono nominati membri delle commissioni previste dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per decidere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:

Toscano Nicola (Copagri), De Felice Alessandro (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), Alessandrini Diego (Confederazione Italiana Agricoltori), Verlengia Francesco (Unione Provinciale Agricoltori) in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Di Virgilio Ronci Franco (Unione Provinciale Commercianti), D'Andrea Michele (Unione Provinciale Commercianti), Peri Francesco (Unione Provinciale Commercianti), Fiorito Elio (Confesercenti), in rappresentanza dei lavoratori esercenti attività commerciali;

Giangiulli Daniele (Associazione Sindacale Provinciale Artigiani), Primiterra Fiorenza (UPA-CLAAI), Gentile Pasquale (Confederazione Nazionale dell'Artigianato), Amore Sergio (Confederazione Autonoma Sindacale Artigiani), in rappresentanza degli artigiani.

Fanno, inoltre, parte delle suddette commissioni i rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato (Agricoltura, Commercio ed Artigianato).

Art. 3.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del Comitato dovrà essere convocata dal membro più anziano d'età entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, ed è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di Chieti è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Chieti, 29 agosto 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A08170

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 agosto 2006.

Abilitazione all'organismo «SGS Italia S.p.a.», in Milano, allo svolgimento di attività di certificazione, di verifica di conformità e sorveglianza sui recipienti semplici in pressione, ai sensi delle direttive 87/404/CE e 90/488/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/404/CEE e 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza con la quale l'organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/a, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopraccitate;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II della direttiva 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/a, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'organismo «SGS Italia S.p.a.» esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'organismo «SGS Italia S.p.a.» esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'organismo «SGS Italia S.p.a.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Art. 5.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico dell'organismo «SGS Italia S.p.a.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2006

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ONELLI

Il direttore centrale
per la prevenzione e sicurezza tecnica
del Ministero dell'interno
BARZI

06A08163

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 giugno 2006.

Ingresso gratuito presso la «Galleria Estense» di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici conferito alla dott.ssa Maddalena Ragni il 5 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 settembre 2005, n. 222, che stabilisce l'istituzione dei comitati regionale per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto del direttore regionale n. 2 del 31 gennaio 2006 con il quale vengono nominati i componenti del comitato regionale dell'Emilia-Romagna per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto n. 24 del 23 giugno 2006 integrativo del decreto n. 2 del 31 gennaio 2006;

Vista la nota n. 7718 del 24 maggio 2006 con cui la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Modena ha avanzato la proposta di aderire alla proposta del comune di Modena denominata «Modena: un'occasione da non perdere» che comporterebbe l'ingresso gratuito della «Galleria Estense» durante i week end nel periodo compreso dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007;

Considerato che statisticamente gli accessi registrati presso la Galleria nel fine settimana sono estremamente limitati e che la partecipazione all'iniziativa avrebbe un effetto promozionale di indiscutibile effetto;

Visto il verbale ed il parere espresso dal comitato regionale in data 23 giugno 2006;

Decreta:

È autorizzato dalla data del presente decreto il biglietto gratuito presso la «Galleria Estense» di Modena durante i week end fino al 31 marzo 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 23 giugno 2006

Il direttore regionale: RAGNI

06A08142

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Giada» a r.l., in Pescara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigianza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000 con il quale la Cooperativa «Cooperativa sociale Giada» a r.l., è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Alessandrelli ne è stata nominata commissario liquidatore:

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002, n. 17/2002, con il quale l'avv. Giuseppe Vetta è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Maria Alessandrelli, decaduta dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe Vetta, in quanto lo stesso non ha provveduto ad adempiere all'incarico affidatogli;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica il 25 marzo 1958, residente in Matelica (Macerata), via De Gasperi n. 48, è nominata commissario liquidatore della soc. cooperativa «Cooperativa sociale Giada» a r.l., con sede in Pescara, in liqudazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Vetta, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08183

DECRETO 1º agosto 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Promabit» a r.l., in Pescara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione decreto-legge Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1999 con il quale la cooperativa «Promabit» a r.l., è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo De Luca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Riccardo De Luca, in quanto lo stesso non ha provveduto ad adempiere all'incarico affidatogli;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica il 25 marzo 1958, residente in Matelica (Macerata) via De Gasperi n. 48, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Promabit» a r.l., con sede in Pescara, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Riccardo De Luca, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08184

DECRETO 4 agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti - Società cooperativa», in Civitavecchia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti - Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Civitavecchia (Roma), (codice fiscale n. 00488530585) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Ostia (Roma), piazza Giuliano della Rovere n. 4;

dott. Pier Paolo Sganga, nato a Roma l'11 febbraio 1975, ivi domiciliato in via del Boccaccia n. 22;

avv. Carlo Nicolò, nato a Roma il 3 gennaio 1932, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08182

DECRETO 11 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mladjana Zivotic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mladjana Zivotic (coniugata Savic), cittadina serba, in possesso del diploma di maturità per la professione di perito finanziario conseguito presso il centro di istruzione Boris Kidric di Veliko Gradiste, per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 31 luglio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Mladjana Zivotic (coniugata Savic), nata il 17 maggio 1963 a Sirakovo (ex Jugoslavia), cittadina serba, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A08188

DECRETO 11 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Ayman Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Ayman Ahmed, cittadino egiziano, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore «Asnit», per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 31 luglio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ayman Ahmed, nato il 3 luglio 1969 a Kaloubia (Repubblica araba d'Egitto), cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A08189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate del seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico della Spezia nel giorno 8 agosto 2006, dalle ore 11 per tutta la giornata, a causa di principio di incendio nel locale CED e conseguente interruzione di fornitura di energia elettrica.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato, con nota n. 819/PT del 9 agosto 2006, la chiusura al pubblico il giorno 8 agosto 2006, dalle ore 11 per tutta la giornata, per principio di incendio nel locale CED e conseguente interruzione della fornitura di energia elettrica.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 1966/2006 del 10 agosto 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 agosto 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A08141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Aldighieri Giovanni delegato dal comune di Carema (delibera n. 21 del 30 giugno 2006), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132, secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Carema sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Valle d'Aosta?».

Il sig. Aldighieri dichiara di eleggere domicilio in Roma, presso lo studio legale avv. Giuseppe Ramadori, via Marcello Prestinari n. 13, tel. 06/3223536.

06A068222

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali».

Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2006.

06A068243

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.576/D86 del 2 agosto 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

AZOLMEN ONICOSET «1% + 40% unguento» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 028155012;

RECTOMENADERM crema 30 g - A.I.C. n. 023871027.

06A08108

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iliaclor»

Con la determinazione n. aR.M.544/D87 del 2 agosto 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Depo-Farma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata: ILIACLOR «400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 034739033.

06A08109

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubrociclina».

Con la determinazione n. aR.M.484/D88 del 2 agosto 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta D.M.G. Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata: RUBROCICLINA sospensione 60 ml - A.I.C. n. 019788025.

06A08110

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zentel»

Con la determinazione n. aR.M.954/D89 del 2 agosto 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Smithkline e Beecham Laboratoires Pharmaceutiques (rappresentata in Italia dalla ditta GlaxoSmithKline S.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ZENTEL «4% sospensione orale» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 027096027; «400 mg compresse» 60 compresse - A.I.C. n. 027096039.

06A08111

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leukeran».

Con la determinazione n. aR.M.66/D90 del 2 agosto 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta The Wellcome Foundation Ltd (rappresentata in Italia dalla ditta GlaxoSmithKline) S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LEUKERAN «5 mc compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 024790014; «2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 024790038.

06A08112

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-206) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 0 5 *

€ 1,00